SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 228

Ministero della difesa

01A8013

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. **344.**

Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il predetto regolamento (CE) n. 999/2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sottoporre al test di diagnosi rapida per il controllo della encefalopatia spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è sostituita dalla seguente:

«*a)* un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SIRCHIA, *Ministro della salute*
ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2001.

Esclusione del medicinale «Verteporfina (visudyne)» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visto il proprio provvedimento datato 19 aprile 2000 concernente l'inserimento nel succitato elenco, del medicinale «Verteporfina» per la terapia fotodinamica della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000;

Considerato che con decreto 5 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001 è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Visudine (verteporfina)» registrata con procedura centralizzata europea per la stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 maggio 2001;

Dispone:

Il medicinale VERTEPORFINA è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, per l'indicazione terapeutica citata in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2001

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 33

01A9944

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2001.

Inserimento del medicinale «Gemtuzumab Ozogamicin (mylotarg)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta, CD33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219, del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: «Epoetina alfa e beta» (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); «Tetraidrobiopterina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 282

del 2 dicembre 1998); «Testolattone» (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); «Arginina», «Interferone alfa ricombinante» (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); «Adenosin-Deaminasi (adagen)», «Mifepristone» (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); «Interferone alfa ricombinante», «Mitotane (lysodren)» (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); «Interferone alfa naturale», «Interferone alfa ricombinante», (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); «Octreotide» (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); «Trientine Cl.» (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); «Ciclosporina A», «Ribavirina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); «Epoetina alfa e beta», «Zinco solfato» (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); «Interferone gamma», «Levocarnitina», «Octreotide», «Verteporfina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); «Mitotane (lysodren)» (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); «Ac cis-retinoico», «Lamivudina», «Micofenolato mofetile» (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); «Verteporfina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001); «Biotina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001); «Octreotide» (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); «Anastrozolo ed octreotide» (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001);

Atteso che al medicinale «Gemtuzumab Ozogamicin (mylotarg)» in commercio negli USA, è stato riconosciuto lo status di orphan drug dall'EMEA e che lo stesso può costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento della leucemia mieloide acuta, CD33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2000, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 maggio 2001;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale GEMTUZUMAB OZOGAMICIN (mylotarg) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti di età compresa tra i 65 e 75 anni affetti da leucemia mieloide acuta, CD33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2001

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 34

ALLEGATO 1

Denominazione:
GEMTUZUMAB OZOGAMICIN (Mylotarg);
Wyeth Lab.

Indicazione terapeutica: leucemia mieloide acuta, CD33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale.

Criteri di inclusione:
pazienti di età compresa tra 65 e 75 aa.;
cut-off di espressione dell'antigene CD33 $\geq$ 20%;
durata della prima remissione $\geq$ 6 mesi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:
grave insufficienza epatica;
creatinina $\geq$ 2 mg/dl.

Piano terapeutico:
9,0 mg/m^2 di superficie corporea per due o tre somministrazioni con intervallo compreso tra quattordici e ventotto giorni.

Altre condizioni da osservare:
a) le modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa;
b) la trasmissione dei dati clinici nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1 del provvedimento datato 31 gennaio 2001 citato in premessa.

Dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
1) Anamnesi	+	
2) Emocromo con formula	+	+
3) ALT, AST, LDH	+	+
4) Bilirubina tot. e frazionata	+	+
5) Fosfatasi alcalina	+	+
6) YGT	+	+
7) Creatinina	+	+
8) Azotemia	+	+
9) Segni di progressione della malattia rilevati nei modi ritenuti più idonei		+

01A9945

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Laderchi Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Laderchi Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito nella Repubblica di San Marino ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere professionale conseguito nell'anno 1998 presso la scuola per infermieri professionali della Repubblica di San Marino dalla sig.ra Laderchi Anna nata a Rimini (Italia) il giorno 8 dicembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Laderchi Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9795

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pellumbi Lubjana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pellumbi Lubjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 giugno 2000 dalla scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) alla sig.ra Pellumbi Lubjana nata a Korce (Albania) il giorno 15 agosto 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pellumbi Lubjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9796

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gjini Alma del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gjini Alma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 giugno 2000 dalla scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) alla sig.ra Gjini Alma nata a Derven Kruje (Albania) il giorno 5 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gjini Alma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9797

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zani Albana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zani Albana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1998 dall'Università - Facoltà di infermieri, di Tirana (Albania) alla sig.ra Zani Albana nata a Gramsh (Albania) il giorno 22 marzo 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zani Albana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9798

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Koleci Rita del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Koleci Rita ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1999 dall'Università - Facoltà di infermieri, di Tirana (Albania) alla sig.ra Koleci Rita nata a Lezhe (Albania) il giorno 29 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Koleci Rita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9799

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tosku Luiza del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tosku Luiza ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 30 giugno 2000 dalla scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) alla sig.ra Tosku Luiza nata a Elbasan (Albania) il giorno 27 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tosku Luiza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A9800

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 agosto 2001.

Autorizzazione all'organismo E.S.C. Engineering Safety Certifications S.r.l., in Caltanissetta al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 4 giugno 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 giugno 2001, protocollo n. 785.360, con la quale l'Organismo E.S.C. Engineering Safety Certifications S.r.l., con sede legale in via Montebello n. 13 - 93100 Caltanissetta, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo E.S.C. Engineering Safety Certifications S.r.l. - Caltanissetta, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo E.S.C. Engineering Safety Certifications S.r.l. - Caltanissetta, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo E.S.C. Engineering Safety Certifications S.r.l., con sede legale in via Montebello n. 13 - 93100 Caltanissetta, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V - Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI - Esame finale;

allegato X - Verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'Organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A9952

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2001.

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO - DIV. III

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto, altresì, l'art. 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell'esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

Considerato che l'analisi dei risultati conseguiti nell'anno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di molte regioni dovute all'assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l'impiego e all'applicazione ancora sperimentale della nuova disciplina dell'inserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte dell'intero importo, pari a lire 60 miliardi per l'anno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;

Tenuto conto, altresì, delle disposizioni di cui agli art. 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, l'entità e l'efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate all'inserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nell'art. 6 del predetto decreto;

Ritenuto pertanto di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nell'ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell'anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell'importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

Considerato che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dell'anno 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fine al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dell'intera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;

Tenuto conto, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per l'anno 2001, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 12 luglio 2001

Il direttore generale: CARLÀ

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIV. III
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
ANNO 2001 - LEGGE N. 68/1999

Regioni	Totale
Valle d'Aosta	575.949.101
Piemonte	4.455.553.699
Liguria	2.638.725.218
Lombardia	10.063.533.608
Prov. aut. Trento	1.167.712.726
Prov. aut. Bolzano	710.023.746
Friuli-Venezia Giulia	1.283.260.077
Veneto	10.671.254.026
Emilia-Romagna	6.373.891.483
Toscana	4.611.836.075
Marche	2.980.006.494
Umbria	649.888.141
Lazio	5.927.252.089
Campania	1.942.458.392
Abruzzo	1.017.251.819
Molise	177.358.597
Puglia	1.625.338.099
Basilicata	393.779.762
Calabria	671.950.805
Sicilia	1.548.801.180
Sardegna	514.174.863
TOTALE	60.000.000.000

01A9950

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello stru-

mento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1º febbraio 1997;

Viste le regole II/1 e II/3 dell'annesso sopra richiamato, nonché le sezioni, rispettivamente, A-II/1 e A-II/3 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, gli articoli 1 e 3 relativi ai certificati di abilitazione di ufficiale di navigazione e ufficiale di navigazione di terza classe;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Tenuto conto della regola I/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami;

Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Tenuto conto della risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio 1982, con la quale è stato adottato il programma di addestramento all'osservazione e al tracciamento radar;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo;

Ritenuta la necessità di aggiornare il programma, l'elenco delle strutture ed attrezzature, nonché la composizione e i requisiti del corpo istruttori indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995 sopra citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;

Visto il modello di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la parte relativa al corso di addestramento all'uso del radar per ufficiali di guardia di navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale, istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, è modificato in conformità alle regole II/1 e II/3 della convenzione citata in premessa, nonché alle sezioni, rispettivamente, A-II/1 e A-II/3 del codice STCW.

2. Il corso ha una durata di quarantadue ore articolate in sei giorni, di cui non meno di diciassette ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche.

Art. 2.

Frequenza del corso

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri.

2. Il corso è obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione o di ufficiale di navigazione di terza classe, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

3. Prima di essere ammessi al corso, è necessario effettuare un periodo di navigazione di almeno sei mesi in attività di addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta ovvero svolgendo, per un pari periodo, compiti connessi con la tenuta della guardia in navigazione, su navi da traffico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate per l'ufficiale di navigazione, ovvero anche inferiori per l'ufficiale di navigazione di terza classe.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico con-

formi a quelli di cui all'allegato *B* al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso radar osservatore normale effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato *C* al presente decreto.

5. Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel caso in cui siano presenti più di dieci allievi.

Art. 4.

Prova di esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale, un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corpo istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* del presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Gli attestati di frequenza del corso rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano validi.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 3, comma 1)

PROFILO E PROGRAMMA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE

Gli argomenti del programma sono riassunti nella tabella seguente (model course 1.07 - parte C1)

Conoscenza, comprensione e capacità	Ore di lezione	Ore di dimostrazione	Ore di simulatore
1. *Descrizione sistema della teoria di base e dell'uso di un sistema marino:*			
1.1. Principi fondamentali del radar	4.0	1.0	
1.2. Distanze di sicurezza	0.25		
1.3. Pericoli delle radiazioni e precauzioni	0.25		
1.4. Carattarestiche degli apparati radar e fattori che influenzano le prestazioni	3.0		
1.5. Fattori esterni all'apparato radar che influenzano le prestazioni	1.0		
1.6. Fattori che possono causare false interpretazioni	1.0		
1.7. Standards di prestazioni - Risoluzione A.477 (XII)	1.0		
	11.5	1.0	
2. *Preparazione ed impiego del radar in ottemperanza alle istruzioni del costruttore:*			
2.1. Preparazione e conservazioni del display radar	1.5	2.0	1.0
2.2. Misura di rilevanti e distanze	1.0	1.0	1.0
	2.5	3.0	2.0
3. *Effettuazione del plotaggio radar manuale:*			
3.1. Costruzione del triangolo del moto relativo	2.0	0.5	
3.2. Determinazione della rotta, velocità ed aspetto degli altri bersagli	2.0		1.0
3.3. Determinazione di CPA e TPCA	1.0		1.0
3.4. Riconoscimento dell'effetto del cambio di rotta e velocità	1.0		1.0
3.5. Riporto dei dati del plottaggio radar	0.5		1.0
	6.5	0.5	4.0
4. *Uso del radar per assicurare la sicurezza della navigazione:*			
4.1. Posizione fissa della nave con il radar	0.5		1.0
4.2. Identificazione degli ausilii alla navigazione radar ed alla sicurezza	0.5		
4.3. Uso del parallel idexing nella navigazione radar	1.0	1.0	1.0
	2.0	1.0	2.0
5. *Uso del radar per evitare collissioni o passaggi ravvicinati:*			
5.1. Applicazioni delle COLREGS per evitare collisioni o passaggi ravvicinati	2.0		4.0
	2.0		4.0
TOTALE ORE . . .	24.5	5.5	12

ALLEGATO *B*
(art. 3, comma 2)

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE

1. Un'adeguata aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici consistenti in: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore;

2. Laboratori dotati delle apparecchiature di cui ai seguente elenco:

a) apparato radar completo e funzionante;

b) simulatore radar sul quale possano svolgersi esercitazioni in tempo reale, raffigurando in particolare zone costiere. L'apparecchiatura dovrà risultare rispondente agli standards di funzionamento prescritti nella sezione A-1/12 del codice STCW (*);

c) unità operativa costituita da due indicatori radar (un indicatore radar per allievo);

d) postazione istruttore dotata di consolle per il controllo della simulazione, di plotter e di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione;

e) tavoli da carteggio, nella misura di uno per unità operativa, corredo di carte e pubblicazioni nautiche recenti relative al programma.

3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore (parte D1 del model course 1.07);

b) manuale operativo del radar;

c) testi di riferimento IMO aggiornati.

4. Dispensale su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

(*) I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 possono essere esentati dal vincolo di conformità alla sezione A-1/12 del codice STCW - (regola I/12 STCW-95)

ALLEGATO *C*
(art. 3, comma 4)

COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE

1. Il corpo istruttori è composto da 3/4 docenti secondo la composizione di seguito indicata:

a) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale, con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante e/o primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate;

c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra.

Oppure:

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.P.E.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

c) laureato in ingegneria docente di radio elettronica con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra.

Oppure:

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.P.E.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra o ingegnere elettronico.

2. Tutti i soggetti sopra elencati, prima di essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso, devono frequentare un corso di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonché sull'uso del particolare/i simulatore/i utilizzato/i all'interno del corso, ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW.

3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione di esame dovranno altresì ricevere un'adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonché sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della sezione A-I/6 codice STCW.

4. Il Ministero, sulla base delle citate indicazioni, esprimerà un giudizio definitivo sulla consistenza e sull'idoneità del corpo istruttori all'espletamento del corso perché ne restino salvaguardate le finalità e la completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.

Sarà comunque tenuta presente l'esperienza acquisita nel passato dagli istruttori adibiti in compiti specifici di addestramento del personale marittimo.

N.B. — Solo in caso in cui siano presenti più di dieci allievi, si rende necessario il quarto istruttore.

ALLEGATO *D*
(art. 4, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE

....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE (livello operativo)
TRAINING COURSE IN RADAR OBSERVATION AND PLOTTING (operational level)

Si certifica che il sig. ....
We hereby certify that Mr.
nato a .... il ....iscritto nelle matricole
born in *on* *entered in the registers*
del Compartimento marittimo di .... al n.........................
of the Marine Department of *n.*
ha frequentato dal .... al .... con esito favorevole, il corso di
has attended from *to* *with positive results the*

ADDESTRAMENTO ALL'USO DEL RADAR OSSERVATORE NORMALE (livello operativo)
TRAINING COURSE IN RADAR OBSERVATION AND PLOTTING (operational level)

presso ...., riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. .... in data ....
at the ....*recognized by Ministry of Infrastructures and Transport with despatch n.* *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione internazionale IMO STCW/95, tenuto conto della Risoluzione IMO A.483(XII) del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità di cui al decreto direttoriale ....

The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW-95 Convention, taking account of the IMO resolution A.483 (XII) dated January 15, 1982 and in compliance with procedures of the D.D. ....

Data del rilascio .... Registrato con il n.....................
Date of issue *Registered n.*

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director
....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission
....

RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of Infrastructures and Transport

01A9951

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 marzo 2001.

Assegnazione del contributo straordinario agli istituti e/o enti di ricerca e/o formazione privati e pubblici.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione dei Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento straordinario presso il MURST;

Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza MURST nelle aree depresse per il settore della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che regolamenta i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici;

Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realtà territoriali e sociali in cui essi stessi operano;

Ritenuta la necessità di promuovere l'assegnazione di un contributo straordinario per i compiti istituzionali di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali privati nelle aree depresse, obiettivo 1, in quanto i succitati istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario, hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime;

Vista la carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia, lettera della Commissione europea n. 2000/ 175/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C/175/11 del 24 giugno 2000;

Vista la delibera C.I.P.E. del 25 maggio 2000 di assegnazione sul fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/93 di risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio finanziario 2000 tra cui vi sono le iniziative a favore delle istituzioni scientifiche ricadenti nelle aree meridionali per l'importo di L. 15.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti ammissibili

1. A valere sull'importo di cui alle premesse del presente decreto, sono ammessi a fruire di contributi straordinari istituti e/o enti di ricerca e/o formazione privati e pubblici, ad esclusione delle università, con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 del territorio nazionale per il periodo 2000-2006 e che svolgano istituzionalmente attività di ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio.

2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla totale copertura di attività di ricerca e/o formazione, ovvero all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche.

Art. 2.

Modalità procedurali

1. Con apposito bando, da emanarsi con decreto dirigenziale entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, saranno fissati i termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione a supporto.

2. Nella valutazione della domande, e comunque in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996, di cui in premessa, andranno prioritariamente considerate le richieste di contributo provenienti da soggetti che versano in particolari situazioni di accertata o documentata crisi finanziaria.

3. Con successivo decreto ministeriale verrà istituita una apposita commissione per lo svolgimento dell'attività di valutazione e selezione delle domande pervenute.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 30 marzo 2001

p. *Il Ministro:* CUFFARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 303

01A10005

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 5 settembre 2001, n. **75.**

Regolamento CE 2461/99 e successive modifiche - Rese aggiornate semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare - Campagna 2001/2002.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla COPAGRI

Alla ASSITOL

Con riferimento al regolamento CE 2461/99, art. 9, paragrafo 2, e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2001/2002.

Ai fini della loro determinazione sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione camp. 2001, con i dati dell'andamento climatico dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito specificato:

1) analisi dei dati alimentari;

2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentari accettabili mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media $-$ σ media $+$ σ);

3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura perché morfologicamente omogenee;

4) attribuzione del 75% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina, considerando la disomogeneità del territorio collinare;

5) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di montagna, considerando la disomogeneità del territorio montano;

6) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilità dei campioni:

nelle zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della variazione;

nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione;

nelle zone con due o più rilevazioni, applicazione dell'intera variazione;

7) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografia tecnica);

Si precisa inoltre, relativamente a quanto stabilito con nota A.G.E.A. n. 4883/NF del 7 agosto 2001, in merito ai controlli che saranno effettuati sull'umidità e impurità, quanto segue:

per ogni carico si intende la quantità tal quale totale consegnata a fronte di ogni contratto;

nel caso di più consegne, a fronte dello stesso contratto, il calcolo verrà effettuato sulla media pesata delle caratteristiche dei diversi carichi;

con valori al di sopra del 10,5% di umidità e 2% di impurità, intesi come somma per un totale del 12,5%, verrà effettuato il ricalcolo sulla quantità totale consegnata.

Si precisa inoltre che, nel rispetto della circolare di cui sopra il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta è tenuto a consegnare al primo trasformatore o acquirente collettore e dichiarare all'A.G.E.A. la quantità totale di materia prima ottenuta.

Roma, 5 settembre 2001

Il direttore area o.p.: MIGLIORINI

RESE AGGIORNATE GIRASOLE
Campagna 2001/2002

SIGLA	ZONA	resa aggiornata AGEA, ton./ha	rese variate
TO	pianura	1,96	
VC	pianura	1,98	
NO	pianura	1,44	
CN	mont.interna	1,13	
CN	coll.interna	1,57	
CN	pianura	2,05	
AT	coll.interna	1,62	
AT	pianura	1,69	
AL	coll.interna	1,65	
AL	pianura	1,78	
MI	pianura	2,17	*
BG	coll.interna	1,69	*
BG	pianura	2,10	*
BS	coll.interna	2,12	*
BS	pianura	2,44	
PV	coll.interna	1,84	*
PV	pianura	2,07	
CR	pianura	2,76	
MN	coll.interna	1,95	
MN	pianura	2,76	
VR	pianura	2,44	
VI	coll.interna	2,49	
VI	pianura	2,46	
TV	pianura	2,37	
VE	pianura	2,81	
PD	coll.interna	2,40	
PD	pianura	2,67	
RO	pianura	3,00	
UD	pianura	2,41	
PC	coll.interna	1,95	
PC	pianura	1,89	*
PR	coll.interna	2,46	
PR	pianura	1,99	*
RE	pianura	2,04	
MO	pianura	2,37	
BO	coll.interna	2,24	
BO	pianura	2,65	
FE	pianura	2,87	
RA	pianura	2,54	
FO	coll.interna	1,60	
FO	pianura	2,55	
PS	mont.interna	1,42	
PS	coll.interna	1,68	
PS	coll.costiera	1,72	
AN	mont.interna	1,78	
AN	coll.interna	1,76	
AN	coll.costiera	2,11	
MC	mont.interna	1,61	
MC	coll.interna	1,78	
MC	coll.costiera	2,02	
AP	coll.interna	1,75	
AP	coll.costiera	1,86	
LU	pianura	1,41	
FI	coll.interna	1,43	
FI	pianura	1,48	
LI	coll.costiera	1,56	*
PI	coll.interna	1,41	
PI	pianura	1,68	*
AR	mont.interna	1,25	
AR	coll.interna	1,53	
SI	coll.interna	1,51	
GR	coll.costiera	1,40	
GR	pianura	1,40	
PG	mont.interna	1,75	
PG	coll.interna	1,50	
TR	coll.interna	1,37	
VT	coll.interna	1,30	*
VT	pianura	1,45	
RI	mont.interna	2,13	
RI	coll.interna	1,83	
RM	coll.interna	1,39	*
RM	pianura	1,58	
LT	coll.interna	1,68	
LT	pianura	1,70	
BN	mont.interna	1,25	
NA	pianura	1,20	
AV	mont.interna	1,10	
TE	coll.interna	1,26	
TE	coll.costiera	1,35	
CH	mont.interna	1,10	
CH	coll.costiera	1,14	
CB	mont.interna	1,19	
CB	coll.interna	1,21	
CB	coll.costiera	1,21	
FG	mont.interna	1,10	
FG	coll.interna	1,39	
FG	pianura	1,39	
PN	coll.interna	1,89	*
PN	pianura	2,22	
LO	pianura	2,26	*
RN	coll.interna	1,52	
RN	coll.costiera	1,33	*
RN	pianura	2,15	
PO	coll.interna	1,75	

01A10008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metotrexato»

Estratto decreto G n. 438 del 12 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: METOTREXATO nelle forme e confezioni: «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml, «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale in via della Chimica n. 9 - Vicenza, codice fiscale n. 03804220154.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Lemery S.A. de C.V., presso lo stabilimento sito in Martires de Rio Blanco, 54, Huichapan, 16030 Messico; le operazioni di controllo sono eseguite sia dalla società Zambon Group S.p.a., presso lo stabilimento sito in via della Chimica n. 9 - Vicenza, sia dalla società Biolab S.p.a., presso lo stabilimento sito in via B. Buozzi n. 2 - Vimodrone (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 033647025/G (in base 10), 102UFK (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml - A.I.C. n. 033647013/G (in base 10), 102UF5 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

«500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml: 1 flacone contiene:

principio attivo: metotrexato 500 mg/20 ml;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml: 1 flacone contiene:

principio attivo: metotrexato 50 mg/2 ml;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Metotrexato» è indicato nel trattamento del corionadenoma destruente e della mola vescicolare o idatiforme. L'uso del «Metotrexato» sia da solo che in polichemioterapia induce remissioni sui principali tumori solidi (sarcomi, linfomi, carcinomi cervico-facciali, carcinoma della mammella, del polmone e della cervice dell'utero) riuscendo a mantenere tali remissioni anche per lunghi periodi. «Metotrexato» trova anche indicazione nelle leucemie acute. Studi recenti hanno evidenziato l'ottima risposta terapeutica indotta dal metotrexato nella leucemia linfoblastica del bambino. Il «Metotrexato» ha inoltre dimostrato validità terapeutica anche nel linfosarcoma del bambino in terzo e quarto stadio.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9890

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ci Agro»

Estratto decreto A.I.C. n. 464 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CI AGRO anche nelle forme e confezioni: «250 mg compresse masticabili» 20 compresse arancio; «250 mg compresse masticabili» 20 compresse limone; «250 mg compresse masticabili» 20 compresse senza zucchero; «500 mg compresse masticabili» 20 compresse senza zucchero; «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse arancio; «500mg compresse effervescenti» 10 compresse limone; «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse senza zucchero; «1 g compresse effervescenti» 10 compresse senza zucchero.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a., con sede legale in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 07785990156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse masticabili» 20 compresse arancio - A.I.C. n. 018746089 (in base 10), 0KW2R9 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse masticabili;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto (vitamina C) 257,5 mg (=250 mg di acido ascorbico);

eccipienti: saccarosio CD, palmitato stearato di glicerolo, sodio ciclamato, magnesio stearato, aroma tutti frutti, giallo arancio S E110 lacca, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «250 mg compresse masticabili» 20 compresse limone - A.I.C. n. 018746091 (in base 10), 0KW2RC (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse masticabili;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto (vitamina C) mg 257,5 (=250 mg di acido ascorbico);

eccipienti: saccarosio CD, palmitato stearato di glicerolo, sodio ciclamato, magnesio stearato, aroma limone, giallo chinolina E104 lacca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «250 mg compresse masticabili» 20 compresse senza zucchero - A.I.C. n. 018746103 (in base 10), 0KW2RR (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse masticabili;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto (vitamina C) mg 128,75 (=125 mg di acido ascorbico); sodio ascorbato mg 140,5 (=125 mg di acido ascorbico);

eccipienti: sorbite, palmitato stearato di glicerolo, silice precipitata, magnesio stearato, sodio ciclamato, aroma mandarino, aroma arancia giallo arancia S E110 lacca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse senza zucchero - A.I.C. n. 018746115 (in base 10), 0KW2S3 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse masticabili;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto (vitamina C) 257,5 mg (=250 mg di acido ascorbico); sodio ascorbato 281 mg (=250 mg di acido ascorbico);

eccipienti: sorbite, palmitato stearato di glicerolo, silice precipitata, magnesio stearato, sodio ciclamato, aroma mandarino, aroma arancia giallo arancia S E110 lacca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse arancio - A.I.C. n. 018746127 (in base 10), 0KW2SH (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 500 mg.

eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, saccarosio CD, saccarosio, sodio ciclamato, aroma arancio, acido adipico, giallo arancio S E110 lacca, giallo arancio S E110;

confezione: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse limone - A.I.C. n. 018746139 (in base 10), 0KW2SV (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 500 mg;

eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, saccarosio CD, saccarosio, sodio ciclamato, aroma limone, acido adipico, giallo chinolina E104 lacca, giallo chinolina E104 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse senza zucchero - A.I.C. n. 018746141 (in base 10), 0KW2SX (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 500 mg;

eccipienti: acido tartarico ricoperto, sorbite granulare, sodio bicarbonato, aroma arancio, acido adipico, sodio ciclamato, saccarina sodica, silice precipitata, giallo arancio S E110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1 g compresse effervescenti» 10 compresse senza zucchero - A.I.C. n. 018746154 (in base 10), 0KW2TB (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bracco S.p.a. Milano, via Egidio Folli, 50.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 1 g;

eccipienti: acido tartarico ricoperto, sodio bicarbonato, sorbite granulare, aroma arancio, acido adipico, sodio ciclamato, saccarina sodica, silice precipitata, giallo arancio S E110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9912

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Estratto decreto n. 476 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CEFAZOLINA nelle forme e confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml per uso intramuscolare; «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi; «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi; «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml per uso intramuscolare; «1 g polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi; «1 g polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi e «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml per endovenoso alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: K24 Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Generale Orsini n. 46 - 80100 Italia, codice fiscale n. 07510800639.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033444011\G (in base 10) - 0ZWN5C (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuate dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c., il controllo può essere effettuato sia dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c. sia dalla società Alfa Wassermann - Contrada S. Emidio - 65020 Alanno (Pescara).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefazolina sodico 524 mg pari a cefazolina 500 mg;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 15 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 3 ml;

confezione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi;

A.I.C. n. 033444023\G (in base 10), 0ZWN5R (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c.

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefazolina sodico 524 mg pari a cefazolina 500 mg;

confezione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi; A.I.C. n. 033444035\G (in base 10) 0ZWN63 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70 comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c.

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefazolina sodica 524 mg pari a cefazolina 500 mg;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033444047\G (in base 10), 0ZWN6H (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art, 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuate dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c. il controllo può essere effettuato sia dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c. sia dalla società Alfa Wassermann - Contrada S. Emidio - 65020 Alanno (Pescara).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefazolina sodico 1,048 g pari a cefazolina 1 g;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 20 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 4 ml;

confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi;

A.I.C. n. 033444050\G (in base 10), 0ZWN6L (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992) .

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c.

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefazolina sodico 1,05 g pari a cefazolina 1 g;

confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi;

A.I.C. n. 033444062\G (in base 10), 0ZWN6Y (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuate dallo società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c.

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefazolina sodica 1,05 g pari a cefazolina 1 g;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml per endovenoso;

A.I.C. n. 033444074\G (in base 10), 0ZWN7B (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuate dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c. il controllo può essere effettuato sia dalla società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c. sia dalla società Alfa Wassermann - Contrada S. Emidio - 65020 Alanno (Pescara).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: cefazolina sodica 1,05 g pari a cefazolina 1 g;

una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: la «Cefazolina» è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili come: infezioni del tratto respiratorio; infezioni del tratto genito-urinario; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni delle vie biliari; infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie: endocarditi, profilassi perioperatoria, la somministrazione di cefazolina a scopo profilattico prima, durante e dopo l'intervento chirurgico può ridurre l'incidenza di alcune infezioni post-chirurgiche sia in pazienti sottoposti ad interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica, sia in pazienti sottoposti ad interventi in cui l'infezione potrebbe costituire un grave rischio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9892

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate»

Estratto decreto CNR n. 508 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale: METHOTREXATE nelle forme e confezioni:

«7,5 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa;

«10 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa;

«15 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa;

«20 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Wyeth Lederle p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00130300874.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: società Wyeth Lederle p.a. nello stabilimento sito in Catania, via F. Gorgone Z.I.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«7,5 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa;

numeri A.I.C. n. 019888116 (in base 10), 0LYXZN (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«10 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa;

A.I.C. n. 019888128 (in base 10), 0LYY00 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«15 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa;

A.I.C. n. 019888130 (in base 10), 0LYY02 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«20 mg soluzione iniettabile 4 fiale - siringa;

A.I.C. n. 019888142 (in base 10), 0LYY0G (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«7,5 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa: una siringa preriempita monouso da 1 ml contiene:

principio attivo: metotressato sale sodico 8,226 mg (equivalente a metotressato 7,5 mg);

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«10 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa: una siringa preriempita monouso da 1,33 ml contiene:

principio attivo: metotressato sale sodico 10,968 mg (equivalente a metotressato 10 mg);

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«15 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa: una siringa preriempita monouso da 2 ml contiene:

principio attivo: metotressato sale sodico 16,452 mg (equivalente a metotressato 15 mg);

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«20 mg soluzione iniettabile» 4 fiala - siringa: una siringa preriempita monouso da 2,66 ml contiene:

principio attivo: metotressato sale sodico 21,936 mg (equivalente a metotressato 20 mg);

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche (indicazioni oncologiche): «Methotrexate» è indicato per il trattamento della leucemia acuta.

Ricerche cliniche hanno dimostrato che esso risulta considerevolmente pù efficace nella leucemia dell'infanzia che in quella degli adulti. In alcuni casi di leucemia acuta ha prodotto un miglioramento clinico ed ha prolungato il tempo di sopravvivenza per un periodo variabile da alcune settimane a due anni. Il quadro ematologico, ricavato dall'esame del sangue e dagli strisci del midollo osseo dopo somministrazione di «Methotrexate», può divenire quasi indistinguibile da quello normale per periodi variabili di tempo. I migliori effetti sono stati osservati nelle leucemie acute caratterizzate dalla presenza di forme altamente immature nel midollo osseo e nel sangue. Sono stati resi noti risultati favorevoli ottenuti con «Methotrexate» nel coriocarcinoma della donna. Il dosaggio impiegato è stato considerevolmente più elevato nei confronti di quello usato abitualmente. Il trattamento è consistito in un ciclo di cinque giorni di terapia ad un dosaggio giornaliero di 10-30 mg somministrati per via intramuscolare ed orale. Cicli ripetuti possono essere attuati secondo le esigenze del caso. L'intervallo abituale tra i cicli può variare da sette a dodici giorni e la somministrazione del farmaco deve essere sospesa finchè i segni eventuali di tossicità provocati dal ciclo precedente non siano scomparsi.

Artrite reumatoide: «Methotrexate» 2,5 mg compresse, «Methotrexate» 5 mg polvere per soluzioni iniettabili e «Methotrexate» soluzioni iniettabili in siringa preriempita sono indicati, inoltre, nel trattamento dell'artrite reumatoide nell'adulto. Il ricorso a «Methotrexate» è consigliato nel caso di risposta non favorevole o di intolleranza ai farmaci convenzionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

01A9909

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoflurane Rhodia Organique Fine Ltd».

Estratto decreto n. 515 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ISOFLURANE RHODIA ORGANIQUE FINE LTD, anche nella forma e confezione: «soluzione per inalazione» flacone 250 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Rhodia Organique Fine Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Watford, Herts., Oak House, Reeds Crescent, CAP WD1 1QH, Gran Bretagna (GB).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per inalazione» flacone 250 ml - A.I.C. n. 029184037 (in base 10), 0VUN15 (in base 32);

classe: «A uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

forma farmaceutica: soluzione per inalazione.

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Rhodia Organique Fine Ltd., P.O. Box 46, St. Andrew's Road, Avonmouth, Bristol BS11 9YF (Gran Bretagna). E da: Avon Packers LTD Salisbury Road, Downtown Salisbury, SP5 35J Wiltshire (Gran Bretagna) (limitatamente ad imbottigliamento ed etichettatura).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: Isoflurano 250 ml (attivo al 100%).

Indicazioni terapeutiche: anestetico generale per inalazione somministrabile in soggetti di tutte le età.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9911

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimenol»

Estratto decreto n. 520 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIMENOL anche nelle forme e confezioni:

«100 mg granulato per sospensione orale» 15 bustine.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Volturno, 10/12 - 50019 Italia, codice fiscale n. 04913660488.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 15 bustine;

A.I.C. n. 032857043 (in base 10), 0ZBQYM (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp San Prospero S.p.a. stabilimento sito in San Prospero s/s (Italia), via della Pace 25/A (tutte).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: sodio lauril solfato 8 mg; lattosio polvere 42 mg; acido citrico 30 mg; aroma arancio 40 mg; saccarosio 1780 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax»

Estratto decreto n. 519 del 26 luglio 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZOVIRAX, rilasciata alla società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - 37100 Italia, codice fiscale n. 00212840235 è appartata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «3 fiale iv 250 mg (codice A.I.C. n. 025298011) vene autorizzata la confezione «250 mg polvere per soluzione iniettabile 5 flaconcini» (codice A.I.C. n. 025298148).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «250 mg polvere per soluzione iniettabile «5 flaconcini, A.I.C. n. 025298148 (in base 10) 0S4174 (in base 32)»;

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in consideraziane della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto di cui è stata titolare o licenziataria ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd stabilimento sito in U.K. Temple Hill, Dartford - Kent (tutte); Segix Italia S.p.a. stabilimento sito in Italia, via del Mare, 36 - Pomezia (Roma), (confezionamento terminale); Glaxo Welcome S.p.a. stabilimento sito in San Polo di Torrile - Parma (Italia), strada Asolana, 613 - S. Polo di Torrile (Parma), (confezionamento secondario e controlli di release).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: acyclovir 250 mg;

eccipiente: sodio idrossido 45 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da herpes sinplex e da varicella zoster in pazienti immunocompromessi. Profilassi delle infezioni da erpes simplex in pazienti gravemente immunocompromessi. Forme ricorrenti da infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria. Encefalite da virus da herpes simplex, con limitazione all'impiego agli ospedali e case di cura. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 025298011 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A9908

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 594 del 26 giugno 2001 della specialità medicinale «Nitrocor».

Nella parte del comunicato concernente estratto decreto AIC/UAC n. 594 del 26 giugno 2001 della specialità medicinale NITROCOR pubblicato nella *Gazetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2001, alla pag. 61, seconda colonna, dove è scritto: «*L. 21.000*», leggasi: «*L. 21.100*».

01A9887

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 587 del 4 giugno 2001 della specialità medicinale «Aerodiol».

Nella parte del comunicato concernente estratto decreto AIC/UAC n. 587 del 4 giugno 2001 della specialità medicinale AERODIOL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2001, alla pag. 52, seconda colonna, dove è scritto: «idrossido di sodio *a* acido cloridrico» leggasi: «idrossido di sodio *o* acido cloridrico», dove è scritto: «medicinale soggetto a prescrizione medica», leggasi: «medicinale soggetto a prescrizione medica *non ripetibile*».

01A9888

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 588 del 4 giugno 2001 della specialità medicinale «Sprediol».

Nella parte del comunicato concernente estratto decreto AIC/UAC n. 588 del 4 giugno 200l della specialità medicinale SPREDIOL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2001, alla pag. 53, prima colonna, dove è scritto: «spray nasale soluzione *colliro*», leggasi: «spray nasale soluzione»; dove è scritto: «estradiolo *emidrato*», leggasi: «estradiolo *emiidrato*»; dove è scritto: «idrossido di sodio *a* acido cloridrico», leggasi: «idrossido di sodio *o* acido cloridrico»; dove è scritto: «medicinale soggetto a prescrizione medica», leggasi: «medicinale soggetto a prescrizione medica *non ripetibile*».

01A9889

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 544 del 19 dicembre 2000 del medicinale «Flutamide Generics».

Nella parte del comunicato concernente estratto decreto AIC/UAC n. 544 del 19 dicembre 2000 del medicinale FLUTAMIDE GENERICS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 2001.

Accanto ai numeri di AIC dopo la M aggiungasi la *G.*

01A9941

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 584 del 24 maggio 2001 della specialità medicinale «Symbicort».

Nella parte del comunicato concernente estratto decreto AIC/UAC n. 584 del 24 maggio 2001 della specialità medicinale SYMBICORT pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001, alla pag. 23, prima colonna, dove è scritto: *110L16H*, leggasi: *11L16H*; dove è scritto: *110L19N*, leggasi: *11L19N*.

Alla pag. 24, accanto all'officina di produzione Astra Zeneca AB Svezia aggiungasi, l'officina di confezionamento terminale: *Astra Zeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire SK 10 2 NA UK.*

01A9942

Comunicato di rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Gonal F follitropina alfa».

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001, nella riga corrispondente al Lazio accanto alla percentuale di confezioni da 10 fiale 150 UI, dove è scritto: «*9,55*», leggasi: «*9,5*».

Nella riga corrispondente alla Lombardia accanto alla percentuale di confezioni da 10 fiale 75 UI dove è scritto: «*21%*», leggasi: «*21,2%*»; dove è scritto: «il numero di confezioni da 10 fiale 150 UI n. *766*», leggasi: «il numero di confezioni da 10 fiale 150 UI n. *716*».

Nella riga corrispondente al Piemonte dove è scritto: «il numero di confezioni da 10 fiale 150 UI n. *220*», leggasi: «il numero di confezioni da 10 fiale 150 UI n. *211*».

Prodotto : Gonal-F (follitropina alfa)
Distribuzione Confezioni per Regioni
Totale da Ripianare Lit. 12.829.000.000

	5 fiale 37,5 UI		*5 fiale 75 UI*		*10 Fiale 75 UI*		*10 Fiale 150 UI*	
	%	*N. Confezioni*	*%*	*N. Confezioni*	*%*	*N. Confezion.*	*%*	*N. Confezioni*
ABRUZZO	2,2%	122	2,4%	56	2,2%	164	1,5%	68
BASILICATA	1,1%	59	1,1%	26	1,1%	79	1,3%	59
CALABRIA	3,8%	211	3,1%	72	3,8%	283	3,6%	165
CAMPANIA	14,1%	782	23,0%	539	14,1%	1.049	17,3%	791
EMILIA ROMAGNA	4,6%	254	6,3%	147	4,6%	340	1,5%	67
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,1%	119	0,8%	19	2,1%	159	1,1%	51
LAZIO	8,2%	456	7,9%	185	8,2%	612	9,5%	434
LIGURIA	2,5%	139	1,5%	36	2,5%	186	1,8%	82
LOMBARDIA	21,2%	1.171	11,2%	261	21,2%	1.572	15,7%	716
MARCHE	1,6%	90	1,1%	26	1,6%	121	1,1%	48
MOLISE	0,5%	27	0,2%	4	0,5%	37	0,5%	24
PIEMONTE	4,8%	264	5,2%	121	4,8%	355	4,6%	211
PUGLIA	6,9%	383	6,4%	150	6,9%	514	10,4%	473
SARDEGNA	1,9%	105	1,4%	32	1,9%	140	6,9%	315
SICILIA	10,7%	591	14,1%	330	10,7%	793	10,2%	463
TOSCANA	3,7%	206	5,4%	125	3,7%	277	4,4%	199
TRENTINO ALTO ADIGE	2,3%	126	2,5%	59	2,3%	169	2,8%	128
UMBRIA	0,9%	51	0,4%	9	0,9%	69	1,4%	64
VALLE D'AOSTA	0,2%	13	0,0%	1	0,2%	17	0,1%	3
VENETO	6,6%	363	6,1%	144	6,6%	487	4,4%	203
TOTALE QUANTITA'		5.532		2.339		7.425		4.565

01A9940

Comunicato di rettifica del decreto di regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Puregon follitropina beta»

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001, alla pag. 62, prima colonna, dove è scritto: «*follitropina alfa*», leggasi: «*follitropina beta*», nella tabella, prima riga, dove è scritto: «*dendere*», leggasi: «*rendere*», nella tabella, seconda riga, dove è scritto: «(*min*)», leggasi: «(*min) per due volte*», nella tabella seconda riga, dove è scritto: «*presso ssn*», leggasi: «*prezzo ssn*», nella tabella alla pag. 62, seconda colonna, quarta riga, dove è scritto «*36.898*», leggasi: «*38.898*», nella tabella alla pag. 62, seconda colonna, settima riga, dove è scritto: «*688*», leggasi: «*668*», nella tabella alla pag. 62, seconda colonna, ottava riga, dove è scritto: «*670*», leggasi: «*870*».

ALLEGATO

CALCOLO CONFEZIONI PUREGON DA RENDERE

PUREGON	eccedenza	analisi del prezzo					da rendere a SSN	
	lit (mln)	pp	iva 10%	sconto farm	ticket	prezzo ssn	unità	Lit (mln) *****
tot	6.349						24.788	6.349
conf 100	5.161	342.300	31.118	38.898	3000	300.402	17.179	5.161
conf 50	1.189	173.400	15.764	14.187	3000	156.213	7.609	1.189

*****) a prezzo SSN

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE CONFEZIONI DA RENDERE

REGIONI	FIALE LIOF 100UI 3 1ML		FIALE LIOF 50UI 3 1ML		totale valori
	distrib. %	unità	distrib. %	unità	Lit.(mln) *****
ABRUZZO	1,9	324	1,5	112	115
BASILICATA	1,5	260	0,5	36	64
CALABRIA	3,8	651	2,4	185	225
CAMPANIA	11,0	1.893	8,8	668	673
EMILIA ROMAGNA	5,1	870	5,2	393	323
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,1	193	1,5	115	76
LAZIO	11,7	2.007	6,8	514	683
LIGURIA	1,7	298	1,4	109	107
LOMBARDIA	12,9	2.213	18,2	1.388	881
MARCHE	1,7	290	2,2	170	114
MOLISE	0,3	59	0,2	15	20
PIEMONTE	5,9	1.006	5,2	396	364
PUGLIA	11,7	2.018	7,4	563	694
SARDEGNA	2,2	386	3,7	284	160
SICILIA	15,2	2.605	15,7	1.192	969
TOSCANA	4,8	827	4,4	335	301
TRENTINO	1,9	319	1,9	141	118
UMBRIA	1,4	236	1,3	99	86
VALLE D'AOSTA	0,2	43	0,2	19	16
VENETO	4,0	681	11,5	878	342
ITALIA	100,0	17.179	100,0	7.609	6.349

*****) a prezzo SSN

01A9943

COMUNE DI ASSISI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Assisi (Perugia) ha adottato il 23 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 4.50 per mille in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune di Assisi, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

2. di determinare, sempre per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

3. di determinare, sempre per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4. di prendere atto che la detrazione per abitazione principale è pari a L. 200.000;

(Omissis).

01A9995

COMUNE DI BASELGA DI PINÈ

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Baselga di Pinè (Trento) ha adottato il 28 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché nell'ipotesi di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;

4. di fissare, per l'anno 2001, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5. di dare atto che a termini dell'art. 6 del regolamento, vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione stabile ai punti 2) e 3) le seguenti fattispecie:

a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, purché il familiare vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

01A9996

COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) ha adottato il 7 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

«Determinare, per la causale in narrativa, nelle misure di seguito trascritte, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune per l'anno 2001:

I.C.I. prima casa 0,5 in favore dei residenti;

I.C.I. seconda casa 0,55».

(Omissis).

01A9997

COMUNE DI FRASSINETTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Frassinetto (Torino) ha adottato il 17 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

che per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è determinata nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

che la detrazione da applicarsi sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

01A9998

COMUNE DI LOMELLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Lomello (Pavia) ha adottato il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per le prime case e loro pertinenze;

b) 6 per mille per altri fabbricati e terreni;

c) 7 per mille per gli immobili sfitti;

Agevolazioni:

ulteriori detrazione di L. 100.000, oltre le prime L. 200.000, per i nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito al periodo di imposta precedente non superi L. 10.000.000 per ogni componente.

(Omissis).

01A9999

COMUNE DI MONTANO LUCINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Montano Lucino (Como) ha adottato il 20 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. e le relative riduzioni e detrazioni:

a) per abitazione principale del contribuente e sue pertinenze (ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 388/2000), con esclusioni delle unità immobiliare locate con contratto a soggetti che li utilizzino come abilitazione principale: 4,6 per mille;

b) per tutte le altre tipologie di immobili: 6,2 per mille;

c) detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

d) detrazione per abitazione principale elevabile a L. 400.000 ai sensi art. 8, comma 5, del regolamento comunale I.C.I., ovvero per particolari soggetti il cui reddito annuo non sia superiore a L. 18.000.000.

(Omissis).

01A10000

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) ha adottato il 12 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'anno 2001 per tutte le tipologie di immobili soggetti ad imposta, con detrazione di L. 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

01A10001

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651211/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 *

L. 1.500

€ 0,77